CAMERA DEI DEPUTATI N. 1279-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **CASERTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 maggio 1950 (*Stampato n. 166*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRASSI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 maggio 1950

—

Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile

Presentata alla Presidenza il 27 giugno 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame, pur avendo una notevole portata pratica, non costituisce, come si è ritenuto da alcuni, una profonda innovazione delle funzioni del pubblico ministero nel processo civile quali sono configurate nelle leggi vigenti. Esso, piuttosto, non fa che integrare le norme attualmente in vigore completandole in conformità ai compiti istituzionali legislativamente riconosciuti a quell'ufficio, senza per altro, alterarne menomamente la figura e le funzioni.

Il disegno di legge è stato occasionato dal ben noto fenomeno, enormemente accentuato in questo dopo guerra, degli annullamenti matrimoniali pronunziati sia con atti giurisdizionali interni, sia con delibazioni di sentenze straniere e ottenuti spesso attraverso accordi fraudolenti delle parti, talvolta mediante interpretazioni date dai giudici di merito alle norme sulla trascrizione dei matrimoni e alle convenzioni internazionali che sono apparse errate, perché contrastanti col nostro ordinamento giuridico, alla Corte di cassazione, interprete sovrana delle leggi, le cui massime, però, non hanno potuto avere efficacia diretta sui rapporti controversi a norma dell'articolo 363

del Codice di procedura civile, perché il pronunziato di merito non era stato gravato delle parti litiganti.

In tale situazione è parso doveroso l'intervento del legislatore, e unico rimedio che, senza ledere i principi fondamentali che regolano il nostro processo civile, garentisse una più attenta osservanza delle norme in materia matrimoniale, è sembrato quello di riconoscere al pubblico ministero il potere di impugnativa. In tal modo non viene imposta una interpretazione autentica delle disposizioni vigenti né, comunque, si limitano i poteri del giudice o delle parti, bensì si consente solo che le liti, aventi per oggetto lo scioglimento del vincolo matrimoniale, possano subire il vaglio dei gravami che non costituiscono alcuna menomazione per il magistrato giudicante, mentre consentono un più completo esame della controversia nei suoi estremi di fatto e delle norme da applicare.

Tali poteri di gravame nel nostro Codice di rito civile sono riconosciuti solo al pubblico ministero agente o interventore, quale portatore di un interesse diretto, nei casi cioè in cui avrebbe potuto esercitare il diritto di azione, mentre è negato al pubblico ministero conchiudente, disponendo in tali ipotesi la legge che, sia esso interventore necessario o volontario, non abbia mai alcuna facoltà di impugnativa e, nelle cause matrimoniali, neanche quella istruttoria (articolo 72 del Codice di procedura civile).

Il presente disegno di legge lascia immutata la prima parte dell'articolo 72 per quanto riguarda il potere di gravame già riconosciuto al pubblico ministero agente; modifica il 2° comma con due distinte norme, una sostanziale e l'altra formale. Con la prima, è riconosciuto al pubblico ministero interventore il potere di impugnare le sentenze relative ad annullamenti di matrimoni, sia che si tratti di decisioni dirette dei giudici italiani, sia di delibazioni di sentenze straniere. Con la seconda parte è dettata la legittimazione ai gravami sia nel pubblico ministero presso il giudice *a quo*, sia presso quello *ad quem*, e fissata la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnativa, non della notificazione, bensì della comunicazione della sentenza. Vengono escluse dal diritto di impugnativa le cause di separazione personale per l'ovvio motivo che trattasi di liti che, pur nella loro dolorosa gravità, non importano le definitive, irreparabili conseguenze dell'annullamento matrimoniale.

Le disposizioni riguardanti il termine e i soggetti legittimati alla impugnazione, sono giustificate da due fondamentali motivi:

1°) a norma dell'articolo 133 del Codice di procedura civile la sentenza viene comunicata alle parti e quindi anche al pubblico ministero. È parso peraltro sufficiente e inutile riportarsi a questo più semplice mezzo di informazione, esonerando d'altra parte dall'obbligo di notificazione, il che, evidentemente, semplifica la procedura e libera le parti da un onere di spesa;

2°) legittimato alla impugnazione potrebbe sostenersi essere il pubblico ministero presso il giudice della impugnazione stessa, giacché questo ufficio dovrà sostenere il gravame ed è stato perciò da alcuni ritenuto più qualificato a proporlo del pubblico ministero presso il giudice della sentenza impugnata. Tuttavia appare più convincente l'opinione che attribuisce il potere di impugnativa ad entrambi gli organi, sia per il vincolo gerarchico che li unisce, per cui il potere di impugnativa apparterrà al pubblico ministero presso il primo giudice in via diretta e a quello superiore in sostituzione; sia e soprattutto, per l'essenza stessa del pubblico ministero, unitaria per natura, in quanto incarna la legge in cui nome agisce. (In questi sensi si è espressa anche la Corte Suprema, nella sentenza 4 agosto 1949, n. 2132).

Non appare perciò giustificato l'allarme di coloro che vedono nella disposizione che attribuisce tale potere anche al pubblico ministero presso il magistrato del gravame, un attentato all'autonomia della magistratura e la introduzione nel nostro processo civile, mediante interpretazione analogica dell'articolo 191 del Codice di procedura penale, dei principî pubblicistici propri del processo penale. Trattasi invece di una norma nascente dalla concezione del pubblico ministero, quale portatore di un interesse generale di giustizia e conseguenziale ai compiti istituzionali attribuiti all'ufficio del pubblico ministero dall'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario.

* * *

I dissensi più gravi e le questioni più delicate si sono manifestate sulla sostanza del progetto. Essi investono la natura stessa del pubblico ministero e i suoi poteri e involgono seri problemi soprattutto di natura processualistica interna e internazionale.

La Commissione ha vagliato diligentemente tutte queste obbiezioni sollevate sia nella stampa, sia nell'elevato dibattito che

si è avuto al Senato della Repubblica durante la discussione dell'attuale progetto e tutte quelle espresse da autorevoli nostri colleghi e, nella sua maggioranza, è venuta nella conclusione che le obbiezioni stesse non resistono ad un esame obiettivo.

Le osservazioni principali riguardano il riconosciuto potere di gravame al pubblico ministero. È stato detto che motivo ispiratore della nuova norma è una illiberale confessionalistica concezione dei rapporti matrimoniali. Il Governo e il partito di maggioranza vorrebbero creare una specie di *defensor vinculi* attraverso la cui opera imporre una indissolubilità del matrimonio, assoluta e senza eccezioni, salvo ad attribuire ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione esclusiva (il monopolio, ha detto qualcuno) in siffatta materia.

Senza indugiarsi a confutare il lato fantastico e il profilo partigiano espresso dalle obbiezioni, può agevolmente replicarsi che il progetto non innova le leggi matrimoniali. L'insinuazione avrebbe un certo fondamento se si fosse proposta una legge che incidesse, o innovando o interpretandole restrittivamente, sulle norme vigenti; non ha senso, invece, quando si prevede semplicemente l'impugnativa avverso le sentenze matrimoniali, lasciando assolutamente integra la norma stessa e i poteri di decisione dell'organo giurisdizionale.

In quanto all'intenzione di vietare, col progetto in esame, ogni possibilità di scioglimento di matrimoni, può osservarsi che allo stato della nostra legislazione, a norma dell'articolo 149 del Codice civile il matrimonio in Italia è indissolubile e rimarrà tale finché non sarà abrogato quel principio e sostituito con l'opposto della dissolubilità. Ma ciò dovrà fare, espressamente, il legislatore, non potendo lo Stato consentire che tale effetto si ottenga mediante artifici dolosi e collusioni di coniugi che violano la morale e frodano la legge.

Sicchè l'accusa di voler subdolamente alterare l'attuale ordinamento in materia, potrebbe facilmente ritorcersi contro coloro che, giovandosi di una particolare situazione dovuta all'attuale forma del processo, finiscono con l'introdurre di fatto, il divorzio.

Si può aggiungere, infine, che i tribunali ecclesiastici non c'entrano nella questione, perchè la competenza di questi nei rapporti con gli organi statali, giurisdizionali e amministrativi, è regolata dalle norme concordatarie e dalla nostra Costituzione con la disposizione recettizia dell'articolo 7. Sicchè, nessuna interferenza o conflitto può sorgere in questa materia coi giudici ordinari, anche perchè gli italiani, se sono veramente cattolici, non ricorrono ad artifici in Italia o all'estero per sciogliere un vincolo che sanno indissolubile e, se non sono cattolici, non ricorrono ai tribunali ecclesiastici.

È stato poi osservato che l'attuale progetto costituisce una innovazione radicale che rivoluziona i principî acquisiti alla nostra dottrina processualistica e consacrata in secolari opere legislative, in quanto l'una e l'altra hanno definitivamente fissati i compiti del pubblico ministero escludendo la possibilità che esso possa disporre del processo, sostituendosi o, comunque, sovrapponendosi alla volontà delle parti.

Ricordiamo innanzi tutto che la esigenza di estendere i poteri del pubblico ministero alla impugnazione della sentenza, non è una novità. Nell'elaborazione dottrinale, che precedette l'attuale Codice di procedura civile, fu quasi unanimente accettato tale principio, come appare dai progetti Mortara, Redenti e Carnelutti e conformemente ad una autorevole opinione dei più recenti processualisti, nonchè al prevalente indirizzo giurisprudenziale che propende da tempo ad interpretare estensivamente le norme sui poteri del pubblico ministero nel processo civile.

È vero che nel testo definitivo del codice non è prevista questa facoltà di impugnativa; però, dai lavori preparatori appare che l'esclusione non fu dettata da preconcetto dottrinario, bensì da un motivo pratico, per altro non esatto. Nel progetto preliminare all'articolo 31 era detto: « Il pubblico ministero in ogni caso di suo intervento ha le stesse facoltà che competono alle parti, può produrre documenti e dedurre mezzi di prova ». La norma fu criticata da alcuni come troppo ampia, ma dai più fu accettata o interpretandola senza altro come comprensiva della facoltà di impugnazione (parere di Allorio per l'Università di Messina), o invocando una maggiore precisazione in tali sensi (Corte di cassazione, Corte di appello Brescia, Firenze, Roma, Segni per l'Università di Sassari); mentre altri (Carnelutti per l'Università e Sindacato forense di Milano, Calamandrei per l'Università di Firenze) riconoscevano genericamente la legittimazione dell'estenzione dei poteri di impugnativa nelle cause matrimoniali.

Il legislatore del 1942 finì per modificare la dizione e sopprimere il concetto stesso di impugnativa, probabilmente solo perchè credette inutile la norma. Benchè non appaia chiaro, anche per la mancanza di una vera

discussione parlamentare sul progetto, il motivo della soppressione fu probabilmente questo. Si disse che o il contradittorio è stato serio e leale, e allora la parte soccombente curerà la impugnazione della sentenza; o il contraddittorio è stato solo fittizio, e in questo caso, il pubblico ministero potrà agire in revocazione.

Questa argomentazione, apparentemente logica, tanto che è ripetuta frequentemente anche dagli oppositori dell'attuale progetto di legge, è in realtà estremamente fallace. Perchè se il contradittorio è stato puramente formale, ma nascondeva un accordo fraudolento delle parti, il pubblico ministero ha sì il rimedio della revocazione, ma con le estreme, di solito insuperabili difficoltà pratiche di cui si dirà appresso, e che infatti hanno reso quasi inattuabile l'istituto; se poi il contradittorio è stato sincero, bisogna decidersi: o ammettere che nei processi di annullamento matrimoniale vige assoluto il principio dispositivo, e allora si deve contestare la legittimità della presenza del pubblico ministero, ma, se questa si ammette – e l'ammettono tutti – bisogna accettare dal principio tutte le logiche conseguenze. Sicchè un acuto studioso, l'Allorio (in *Rivista di Diritto processuale civile*, 1941, I, 252) poteva osservare che l'avere precluso al pubblico ministero il gravame, costituisce una vera anomalia nel sistema.

* * *

Più precisamente, gli oppositori del progetto riportano i motivi di dissenso alla natura e funzioni del pubblico ministero e sostanzialmente gli disconoscono il diritto di gravame per un duplice ordine di ragioni.

Il pubblico ministero, si dice, è organo del potere esecutivo, sicché accrescergli i poteri equivale a riconoscere la legittimità di un sempre maggiore intervento esterno nelle funzioni giurisdizionali; il che importa una violazione del principio della distinzione dei poteri statali e dell'autonomia della magistratura.

Che il pubblico ministero sia organo del potere esecutivo è affermazione che può anche accogliersi, senza per ciò incrinare i principî della divisione dei poteri, come si possono accrescere le sue facoltà senza menomare l'indipendenza degli organi giudiziari. Senza pretendere di risolvere qui il problema, può dirsi che il pubblico ministero nelle sue funzioni indubbiamente non ha quell'obiettiva passività propria del giudice che attende sia promossa l'azione per decidere; egli invece, è portatore dell'interesse collettivo a che la legge sia attuata. A tal fine agisce, contraddice, interviene nel processo, e in ciò non può essere considerato organo della giurisdizione: quale portatore e interprete di questo interesse generale, il pubblico ministero non può, ovviamente, non aver legami istituzionali con l'esecutivo che sorveglia la vita della Nazione in tutte le sue manifestazioni, e questa, a sua volta, attraverso i suoi organi elettivi, suprema garenzia dei singoli e della collettività, esprime gli stessi organi esecutivi e ne controlla l'operato. Sicché il ciclo, iniziato dal Parlamento, in questo si chiude. Potrebbe perciò accettarsi anche la formula, cara soprattutto alla dottrina francese, del pubblico ministero organo del potere esecutivo, con le riserve:

a) che esso non è mai uno strumento passivo dell'esecutivo, bensì espressione e interprete della coscienza sociale, e in tal senso è giustificata la sua presenza nei processi;

b) per quanto si attiene al processo civile, esso non è, come si è talvolta detto, un organo politico che sorveglia e ispira l'organo giurisdizionale, ma solamente il rappresentante delle giustizia come mèta e aspirazione della coscienza del popolo, nei particolari casi in cui la legge lo vuole presente nel processo come parte, vale a dire, non perché attui direttamente la giustizia, ciò che è compito specifico del giudice, ma solleciti questi, perché quella suprema finalità sia realizzata.

Né il potere di impugnativa può costituire violazione dell'indipendenza del potere giudiziario, inquantoché esso, il pubblico ministero, si limita ad eccitare l'attività giurisdizionale del giudice nei gradi superiori, ma non interferisce sull'attività o sull'autonomia dei giudizi dei magistrati giudicanti. Quindi, attribuire il potere di impugnativa al pubblico ministero non menona il prestigio della magistratura, come non lo menona il gravame presentato da una qualsiasi parte soccombente nel processo.

Si aggiunge da alcuni che, attribuendo al pubblico ministero il potere di gravame, si viene a deformare sostanzialmente la natura del nostro processo civile, essenzialmente dispositivo, e si sottrae ai legittimi titolari di esso, cioè alle parti, il diritto di porvi termine quando credono.

La risposta a tale obiezione è nella natura e nelle funzioni del pubblico ministero quali riconosciuti dalla nostra legge. Questa prevede alcuni casi in cui l'interesse dello Stato è tale da non poter lasciare i singoli arbitri assoluti nel promuovere o nel

risolvere le relative controversie. Sono i casi universalmente ammessi in cui i rapporti privati interferiscono e si includono immediatamente nei più vasti e delicati rapporti tra il cittadino e lo Stato, sicché i processi relativi perdono necessariamente il carattere dispositivo per assumere quasi quello inquisitoriale, in quanto l'attività delle parti è di solito accompagnata, talvolta sostituita da quella dell'organo statale che ha precisamente il compito di sorvegliare a che la legge si attui. Lo Stato verrebbe meno ai suoi fondamentali obblighi se non intervenisse in tal caso e in tal senso.

Gli articoli 69 e 70 del Codice di procedura civile disciplinano questi rapporti ritenuti indisponibili, e prevedono l'attività processuale del pubblico ministero per impedire che situazioni irregolari rimangano senza controllo giudiziario, oppure per restituire il contraddittorio alla sua finalità di equilibrio tra le parti nei casi in cui una particolare situazione esige che la legge sia integralmente attuata, anche contro la volontà dei litiganti (Andrioli, *Rivista di diritto processuale* 1949, I, 156; Carnelutti, *Sistema*, I, 384 e segg.).

* * *

Il progetto sottoposto all'approvazione della Camera trova il suo maggior titolo giustificativo nella posizione del pubblico ministero nel nostro processo civile. La nostra più recente e autorevole dottrina non dubita più che esso sia parte, in senso non solo formale ma anche sostanziale, e quando è attore e quando è interventore, ed ha superata l'incertezza dettata nel passato da considerazioni prevalentemente meta-giuridiche, che escludevano tale qualità.

Per quanto si riferisce al pubblico ministero interveniente, che è poi il caso del disegno di legge in esame, la sua natura di parte è conseguenziale della stessa sua finalità istituzionale, cioè quella tutela dell'interesse superiore della legge e della giustizia, che legittimano la sua presenza nei processi privati. Quale interventore necessario esso è, per preciso disposto dell'articolo 258 capoverso del Codice di procedura civile, in tutto equiparato alla parte. Ma il pubblico ministero interveniente è più di un comune interventore, anche di quello adesivo, cui si avvicina maggiormente. Esso, come è stato osservato (Segni, voce *Intervento*, in *Nuovo dig. it.*, pag. 117), non porta nel processo l'esame di un rapporto che potrebbe anche essere oggetto di distinte liti e sulle quali possa soltanto interferire il giudicato nel processo principale, bensì è espressione di un interesse generico, ma immediato a che il giudicato si atteggi in un determinato modo. Questa intima aderenza del pubblico ministero interventore al processo, elimina ogni dubbio e rende certa la sua veste di parte in senso sostanziale, e in tale qualità non può negarsi gli spettino tutti i poteri propri delle parti, tra cui quello di impugnativa.

D'altronde, lo stesso Chiovenda (*Istituzioni*, 1, 77) che pure contestava al pubblico ministero interventore la qualità di parte, ritenendolo solo un ausiliario del giudice, riconosceva che, come rappresentante del pubblico interesse, dovrebbe avere dei poteri che gli consentano l'esercizio di tutti i mezzi per l'attuazione della legge. (Nello stesso senso Siracusa, *voce* pubblico ministero in *Nuovo Digesto Italiano*, pag. 977). E tra questi mezzi non è contestabile debba includersi l'impugnativa della sentenza.

Nè si dica che partendo da questa premessa, sarebbe logico estendere il potere d'impugnativa a tutte le ipotesi dell'articolo 70 e non limitarle alle sole cause matrimoniali. Sarà facile rispondere che per ora appare più urgente intervenire in queste cause che indubbiamente rivestono carattere di maggiore interesse pubblico; il principio potrà trovare applicazione in seguito anche per altri casi.

Pertanto, per la prima parte del progetto, sul potere di impugnativa riconosciuto al pubblico ministero la maggioranza della Commissione ritiene che esso risponda a concetti e a criteri acquisiti dalla nostra coscienza giuridica e non contraddica ai principî fondamentali del nostro diritto positivo.

* * *

La seconda parte riguarda i giudizi di delibazione di sentenze straniere, per i quali attualmente al pubblico ministero oltre al ricorso nell'interesse della legge, non è riconosciuto il potere di riesame, riservato, dall'articolo 798 del codice di procedura civile, al solo convenuto.

Anche in questo caso è parso doveroso intervenire per impedire che coniugi riuscissero ad eludere il divieto della nostra legge a mezzo di un pronunziato del giudice straniero, talvolta dolosamente ottenuto e tal'altra non sufficientemente vagliato nella delibazione. In tali casi, senza venir meno alla esecuzione delle convenzioni internazionali,

né violare la libertà dei giudici, è opportuno – prima che quelle decisioni che sciolgono il vincolo matrimoniale diventino definitive, e quando lo ritenga il pubblico ministero, organo a ciò qualificato – che siano sperimentati i gravami, sicché possa portare il suo esame la Corte suprema sulle numerose gravissime questioni che in tali processi di solito si agitano

Anche in questo caso è ovvio che non si detta una interpretazione della norma da applicare, ma solo si prevede, nell'interesse dell'ordine familiare, che è poi il settore più delicato della vita di una Nazione, che non si conchiuda troppo rapidamente lo spettacolo inscenato da coniugi italiani coi divorzi all'estero, ma si fermi su di esso l'indagine acuta e serena della magistratura in tutti i suoi gradi.

Alla disposizione è stata mossa una seria obiezione. Si è detto che essa viola le convenzioni internazionali in cui è espressamente vietato il riesame del merito ed è attribuito ai giudici italiani, in reciprocità con quelli degli altri Stati contraenti, solo un controllo di legittimità.

Può innanzi tutto replicarsi, che si tratta quasi sempre di convenzioni redatte in epoche lontane, talvolta molto remote, e non possono, per altro, essere interpretate unicamente secondo le idee dominanti nell'epoca in cui furono stipulate, ma debbono, secondo una corretta ermeneutica, essere inquadrate nel tempo per adeguare le norme derivate da quelle convenzioni agli ordinamenti dello Stato contraente, che si evolvono secondo la mutata coscienza sociale dei singoli popoli.

Operano qui congiuntamente due noti principi: quello che ogni testo legislativo, come d'altronde ogni norma anche di origine privatistica, va interpretato riportandosi alle intenzioni dei soggetti autori del testo, nell'ordinamento di cui la norma fa parte, e fuori del quale perderebbe ogni validità, e l'altro, parzialmente ammesso anche nella nostra legislazione privata, ma fondamentale nel diritto internazionale, della clausola *rebus sic stantibus* quale presupposto dell'efficacia dei patti stipulati tra Stati sovrani.

D'altronde, il testo delle Convenzioni, almeno nella interpretazione che ne hanno dato gli stessi Stati interessati, non vieta il riesame con l'assolutezza che si sostiene; tanto vero che non risulta finora essere stata sollevata doglianza per la norma dell'articolo 798 del codice di procedura civile, che pur prevede il diritto al riesame da parte dei convenuti.

È da rilevare infine, che l'esecutività del giudicato straniero in Italia, a norma dell'articolo 31 delle preleggi, riportato all'articolo 797, n. 7 del codice di procedura civile è subordinato all'accertamento che esso non leda, comunque, l'ordine pubblico. Sicchè, nessuna violazione dei solenni impegni internazionali contratti dallo Stato italiano può contenere una norma, come quella in esame, che estenda questi accertamenti anche ad altro grado di giurisdizione. È questa una garenzia di serietà cui uno Stato sovrano non può rinunziare, nè essa può ritenersi irriguardosa verso gli altri Stati e i loro rispettivi organi giudiziari.

È stata mossa, infine, una obiezione, che investe tutto il progetto. E cioè che non era necessario investire il pubblico ministero di nuovi poteri di impugnativa, giacchè, a norma dell'articolo 397, n. 2, del codice di procedura civile, esso, nelle cause in cui il suo intervento è necessario, e quindi anche nelle cause matrimoniali, può anche ora agire in revocazione quando la sentenza sia effetto di collusione tra le parti.

L'obiezione è superata, tenendo presenti i limiti propri della revocazione e in ispecie la particolare natura del processo di deliberazione.

Dall'esame delle disposizioni che disciplinano tali istituti, risulta:

a) il potere di impugnativa del pubblico ministero non si chiede soltanto per i casi di collusione, bensì per tutti i casi in cui per motivo di fatto o di diritto, per vizio del giudizio o della procedura in cui si ritenga sia incorso un giudice in una causa matrimoniale, indipendentemente cioè da ogni frode processuale delle parti, si voglia che, con la impugnativa del pubblico ministero, il giudice superiore riesamini il processo;

b) ai sensi della stessa indicata norma dell'articolo 397, l'impugnativa prevede il dolo bilaterale, mentre ben potrebbe esservi caso di dolo unilaterale ignoto o trascurato dall'altra parte, e sia interesse della collettività impedirlo;

c) per quanto riguarda i giudizi di deliberazione, l'articolo 798 legittima il solo convenuto al riesame; mentre l'articolo 397, n. 2, è variamente interpretato. Alcuni estendono il potere di agire in revocazione anche al giudicato straniero, e ritengono quindi che il pubblico ministero possa valersene anche fuori dei casi dell'articolo 797 del codice di procedura civile; altri lo limitano al solo giudizio deliberatorio. È evidente che, nel primo caso, le difficoltà pratiche di pro-

curarsi, all'estero le prove della collusione, frusterebbero la facoltà di impugnativa. Nel secondo caso appare chiaro che ben raramente il pubblico ministero potrebbe intervenire e ristabilire il rispetto della legge, in quanto la collusione normalmente si effettua nella sede giurisdizionale straniera e al nostro magistrato si presentano solo le decisioni.

In ogni modo, il progetto lascia in vigore le disposizioni sulla revocazione e pertanto il pubblico ministero si servirà di essa quando la riterrà preferibile ad altre forme di impugnativa.

Onorevoli colleghi! La maggioranza della Commissione ritiene che il potere di impugnativa riconosciuto al pubblico ministero costituisce un progresso nella vita giudiziaria del nostro paese e una conquista della nostra scienza processualistica nell'interesse della giustizia e a tutela della famiglia.

Raccomanda perciò il disegno di legge all'approvazione della Camera.

CASERTA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO

L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

« Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Nelle ipotesi prevedute nei commi 3° e 4°, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

« Restano salve le disposizioni dell'articolo 397. »

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.